

**COMUNE DI CALTIGNAGA**  
**Provincia di Novara**

**Deliberazione n. 22**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: IUC ANNO 2014 – Aliquote tributi servizi indivisibili TASI.

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **settembre** alle ore 18,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MAGLIANO Manuela	X	
VALSESIA Franca	X	
MERCALLI Antonio	X	
ZECCHINI Andrea Paolo	X	
CIRCOSTA Michele	X	
CARASSOTTI Roberto	X	
PECI Carlo	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
FABRIS Claudio	X	
BERTINOTTI Diego	X	
TOTALE	11	-

Assenti giustificati: -----

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Gabrio Mambrini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

CC. N. 22 DEL 08.09.2014

OGGETTO: IUC anno 2014 Aliquote tributi servizi indivisibili TASI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.lgs n. 466/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che

- con deliberazione del Consiglio Comunale al precedente punto dell'ODG in data odierna sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta IMU nelle seguenti misure

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure , tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della IUC non si applica :
  - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto – legge n. 201 del 2011;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato inoltre che :

- il comma 688 dell'art. 1 della L.147/2013 modificato dal D.L.66 /2014 considera come norma “speciale”, per quanto riguarda la TASI , che il Consiglio comunale deve approvare le aliquote TASI entro il 10 settembre poiché entro tale data scade il termine per l'invio al MEF degli atti, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica , per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui alla copertura la TASI è diretta ;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi , prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte dal alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Considerato che il Comune di Caltignaga fa parte dell'Unione Novarese 2000 cui sono stati trasferiti in gestione la totalità dei servizi indivisibili e ritenuto pertanto di quantificare la quota spettante a ciascuno dei comuni aderenti, secondo le regole fissate dallo Statuto dell'Unione stessa, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi che si evince dal seguente prospetto :

<b>PIANO FINANZIARIO 2014</b>		
SERVIZI INDIVISIBILI	UNIONE NOVARESE 2000	CALTIGNAGA
	BILANCIO PREVISIONE 2014	QUOTA SPETTANTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	236.500,00	101.047,67
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	68.000,00	29.053,88
MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con i proventi C.d.s.)	145.142,00	62.013,79
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI(al netto contributi regionali)	292.800,00	125.102,57
TOTALE	742.442,00	317.217,91

Si ritiene necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota TASI ordinaria pari a 1,5 per mille con detrazione di Euro 20,00 per
  - le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
  - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - l'unica unità immobiliare , posseduta, e non concessa in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2) aliquota TASI ordinaria pari a 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 3) aliquota TASI ridotta pari a zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Considerato che per effetto della determinazione di tali aliquote il gettito previsto è pari ad € 100.000,00 e pertanto la percentuale di copertura di detti servizi indivisibili risulta pari al 31,52%

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

l'aliquota **TASI ordinaria pari a 1,50 per mille** con detrazione di euro 20,00 per:

- le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

l'aliquota **TASI ordinaria pari a 1,00 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;

l'aliquota **TASI ridotta pari a zero per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico , ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L.gs n. 360/98, come modificato dall'art. 11 , comma 1 della Legge 18/10/2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 .
  
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Dr.ssa Raffaella Garone*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dott. Gabrio Mambrini*

---